



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Controlli sui conti correnti privati

Autore: Redazione | 06/01/2019



***Controlli bonifici bancari, versamenti: il controllo dell’Agenzia delle Entrate è retroattivo. I controlli sulla Postepay.***

Nel momento in cui c’è da ricevere soldi “in nero”, è prassi farli transitare sul conto corrente di un parente anziano, meno esposto ai controlli dell’Agenzia delle Entrate. Allo stesso modo si crede che le possibilità di un accertamento fiscale nei confronti di un lavoratore dipendente o di un disoccupato siano minime. E così, ad

esempio, chi percepisce l'assegno di disoccupazione svolge serenamente lavori in nero versando poi la paga sul proprio conto. Una recente sentenza della Corte di Cassazione [1] però mette in guardia da tali operazioni: i **controlli sui conti correnti privati** non lasciano fuori nessuno e, peraltro, sono tutt'altro che rari. In buona sostanza, non esistono più - come forse è stato fino a qualche decennio fa - contribuenti più esposti alle indagini tributarie (imprenditori, commercianti e professionisti) e altri meno. Davanti al fisco siamo tutti uguali.

La pronuncia della Cassazione, che a breve illustreremo, insegna anche un altro importante principio: non si può gestire il conto corrente bancario o postale come se fosse il materasso di casa. È finita l'epoca del segreto bancario. Tanto l'Agenzia delle Entrate quanto la Guardia di Finanza hanno poteri di indagine che non si fermano solo all'accesso nella filiale e al reperimento dei documenti: le autorità possono ora conoscere i saldi e le movimentazioni bancarie (bonifici, versamenti, apertura di conti e cassette, gestione titoli, ecc.) solo interfacciandosi telematicamente con l'Anagrafe dei rapporti finanziari (un maxi database costituito dalle informazioni periodicamente inviate dalle stesse banche). Il tutto senza neanche muoversi dalla propria scrivania.

Il punto però è fino a dove possono spingersi i **controlli sui conti correnti privati**. In altri termini, quali sono i soggetti più a rischio? È quanto spiegheremo qui di seguito.

## **Quali controlli fiscali rischia un lavoratore dipendente?**

L'accertamento basato sui movimenti del conto corrente non vale solo per autonomi e imprese. L'Agenzia delle Entrate può procedere anche nei confronti di un lavoratore dipendente nonostante questi percepisca mensilmente, dal datore di lavoro, uno stipendio fisso e lo stesso gli venga versato sul conto corrente. Non è infatti in discussione l'evasione sulle componenti del reddito lavorativo che, come detto, sono tracciabili. Il contribuente potrebbe evadere per altre ragioni: si pensi a una persona che affitti un appartamento senza registrare il contratto, o a un disoccupato che percepisce la Naspi nonostante svolga attività lavorativa "non denunciata" agli uffici del lavoro, o a una persona che svolge un secondo lavoro di natura imprenditoriale (la vendita di prodotti fatti a mano, riparazioni, consulenze, ecc.). Insomma, ci sono tanti modi in cui si può evadere il fisco e **non pagare**

## **l'Irpef.**

**Ma quale tipo di controllo rischia il lavoratore dipendente** (lo stesso discorso, però, può essere fatto anche per il **pensionato** o per il **disoccupato**)? Come anticipato, lo strumento principe di cui dispone l'Agenzia delle Entrate è il conto corrente che traccia tutti i soldi che transitano nella disponibilità del contribuente. Questo significa che sono ammesse soprattutto le **indagini bancarie**.

A questo punto però è necessaria una ulteriore precisazione: quali tipi di movimentazioni creano i maggiori sospetti? A dirlo - senza mezzi termini - è la stessa legge **[2]**: tutti i versamenti di denaro o i bonifici ricevuti sul conto corrente generano una "presunzione". Si presumono cioè "pagamenti", in altri termini "reddito" ricevuto dal contribuente. Ora, se questi ha indicato tali proventi nella propria dichiarazione inviata annualmente all'Agenzia delle Entrate non rischia nulla. Se invece non ha dato notizia di tali accrediti può subire un accertamento fiscale. E questo proprio per tale perverso meccanismo di "presunzione" che scarica la prova contraria - quella della propria innocenza - sul destinatario del controllo.

Detto in termini ancora più semplici (e brutali), se il fisco si accorge che hai ricevuto un bonifico da un'altra persona o hai versato dei contanti sul tuo conto corrente **sei automaticamente un evasore** (sempre che non hai denunciato tali proventi nella dichiarazione dei redditi): spetta a te poi difenderti. E dovrai farlo con documenti scritti che dimostrino che le somme ricevute o versate sul conto erano state già tassate prima di riceverle (con trattenuta alla fonte: pensa a una vincita al gioco) oppure sono esenti (non devono cioè essere dichiarate e quindi tassate: pensa a un risarcimento del danno o alla vendita di un oggetto usato).

La regola ribadita dalla Cassazione è dunque la seguente: i dati e gli elementi acquisiti attraverso le indagini bancarie possono essere posti a base degli accertamenti e rettifiche se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta. La norma, secondo i giudici, non si rivolge espressamente solo ad imprese e professionisti, con la conseguenza che, essendo di portata generale, è applicabile anche al **lavoratore dipendente**.

# Quali operazioni non sono soggette al controllo dell'Agenzia delle Entrate

I controlli sui conti correnti privati (quelli cioè dei dipendenti, pensionati o disoccupati, professionisti) si estendono solo ai versamenti di denaro contante e ai bonifici. Non ci sono controlli invece sui **prelievi dal conto** che sono liberi. Puoi quindi prendere dal bancomat tutte le banconote di cui hai bisogno senza temere che un giorno l'Agenzia delle Entrate ti chieda che uso ne hai fatto.

## Controlli bonifici bancari

Nel momento dunque in cui ricevi un bonifico da una persona che non è un tuo convivente (nei confronti del quale il controllo non viene eseguito, presumendosi che si tratti di liberalità fatte in esecuzione dei doveri familiari di reciproca assistenza) dovrai stare attento alla natura di tale pagamento. Devi cioè poter dimostrare per quale ragione il denaro ti è accreditato. È chiaro che, se si tratta di una somma evasa al fisco, la tracciabilità del bonifico la espone a un controllo. Dunque, se ricevi i soldi come prezzo di acquisto di un oggetto usato farai bene a mettere tutto per iscritto in modo da esibire la scrittura privata all'Agenzia delle Entrate, dimostrando altresì il passaggio di proprietà dell'oggetto. Si pensi al caso di chi vende un'auto.

## Controlli versamenti contanti

Lo stesso discorso vale per i versamenti di contanti. Seppure non opera il limite di 3mila euro per i versamenti sul conto (limite imposto solo per i passaggi di denaro tra persone diverse), l'Agenzia delle Entrate potrebbe chiederti come ti sei procurato tale disponibilità. A quel punto, la prova della tua "correttezza fiscale" non potrà essere una dichiarazione, ma un documento scritto. Ecco perché se si tratta di soldi che tenevi sotto il mattone, risparmiati e casa, non ti conviene trasferirli sul conto.

## Controllo conti correnti retroattivo

Fino a quanti anni prima si può spingere un controllo dell'Agenzia delle Entrate? In altri termini quali anni può sottoporre a verifica il fisco? Se hai fatto un versamento

sul conto o ricevuto un bonifico cinque anni fa, sei già al sicuro da un eventuale accertamento fiscale? Il **controllo sui conti correnti è retroattivo** per sua stessa natura: essendo infatti impossibile che l'Agenzia delle Entrate conosca in tempo reale la movimentazione sospetta, questa dovrà necessariamente analizzare le annualità passate. Questo controllo si spinge fino a:

- **cinque anni prima** per chi ha regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi. In tal caso, il controllo atterrà alla mancata indicazione degli elementi di reddito sulla predetta dichiarazione;
- **sette anni prima** per chi non ha mai presentato la dichiarazione dei redditi.

## Quando scattano i controlli sulla Postepay

Lo stesso tipo di controllo può essere fatto su qualsiasi tipo di rapporto bancario o postale, quindi anche su conti come **PayPal** o su rapporti come **Postepay** o altre **carte prepagate**, la cui esistenza deve essere comunque comunicata al fisco italiano.

## Il caso analizzato dalla Cassazione sui controlli sul conto del lavoratore dipendente

La Suprema Corte nella sua decisione ha, innanzitutto, ricordato che la presunzione derivante dalle indagini bancarie trasferisce sul contribuente l'onere della prova: è lui a dover dimostrare in modo analitico l'estraneità di ciascun movimento rispetto a fatti imponibili.

In particolare, è previsto che i dati e gli elementi acquisiti attraverso le indagini bancarie possono essere posti a base degli accertamenti e rettifiche se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta. I giudici di legittimità hanno così evidenziato che la norma espressamente non si rivolge solo ad imprese e professionisti, con la conseguenza che, essendo di portata generale, è applicabile anche al lavoratore dipendente.

## Note

[1] Cass. ord. n. 104/19 del 4.01.2019. [2] Art. 32 Dpr 600/1973.

## Sentenza

**Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 22 novembre 2018- 4 gennaio 2019, n. 104** Presidente Iacobellis - Relatore Delli Priscoli Fatti di causa Rilevato che la contribuente impugnava l'avviso di accertamento relativo all'anno 2006 con il quale le veniva contestato di aver conseguito redditi diversi non dichiarati risultanti dalle movimentazioni bancarie del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51; che la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della contribuente ritenendo che la possibilità di contestare l'esistenza di redditi diversi in forza delle accertate movimentazioni bancarie fosse di portata generale e quindi ammissibile anche per il contribuente in questione, avente redditi da lavoro dipendente e non da lavoro autonomo o redditi d'impresa; che la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello aderendo alla ricostruzione della CTP e ritenendo che in tali casi spetta al contribuente l'onere di provare la provenienza del reddito e quali siano gli elementi che lo caratterizzano, ossia se già tassato o non soggetto a tassazione; che la contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso chiedendo che il ricorso fosse rigettato; in prossimità dell'udienza la contribuente depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Ragioni della decisione Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la contribuente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 6, 8 e 67 ss. del TUIR e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 38 e 42, in quanto sarebbe illegittimo il principio secondo il quale l'Ufficio non è tenuto ad indicare e motivare la scelta di inserire l'operazione finanziaria contestata mediante indagini finanziarie all'interno di una delle categorie reddituali previste e disciplinate dal T.U.I.R., specie ove la parte non sia titolare di reddito di lavoro autonomo né di reddito di impresa: in particolare il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, non sarebbe secondo Cass. n. 23852 del 2009 - norma che di per sé legittima l'accertamento a carico di qualunque soggetto che abbia intestato un conto corrente, ma è norma che, nell'ambito di un accertamento che abbia giustificazione in diverse norme (dello stesso D.P.R., artt. 38 e 39), consente di accertare il reddito (o i ricavi) del contribuente, con agevolazione probatoria (inversione dell'onere della prova) in favore del Fisco; ritenuto che, secondo questa Corte, il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili (Cass. 3 maggio 2018, n. 10480), dimostrazione che nel caso di specie non risulta avvenuta, senza che assuma alcuna rilevanza la sua qualifica soggettiva di lavoratore dipendente,

autonomo o imprenditore, dato che la presunzione legale relativa alla prima parte del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 (consistente nel fatto che i "dati" e gli "elementi" acquisiti attraverso le indagini bancarie possono essere posti a base degli accertamenti e rettifiche, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38-41 e D.P.R. 633 del 1972, artt. 54 e 55 per l'IVA, se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, o che essi non hanno rilevanza allo stesso fine), trova applicazione anche a soggetti diversi dagli imprenditori e dai lavoratori autonomi in virtù della portata generale del disposto normativo (Cass. 2 luglio 2014, n. 15050); ritenuto che pertanto il ricorso va respinto e che le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.000, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.